

587.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	11
Missioni valevoli nella seduta del 22 settembre 1999	3	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	18
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a risposta immediata	21
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Potere di vigilanza della Banca d'Italia su operazioni di concentrazione nel sistema creditizio)	21
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Prospettive produttive e occupazionali della città e della provincia di Torino)	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Controllo della trasparenza dell'attività amministrativa degli enti locali) .	22
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 – Revoca del permesso di soggiorno agli immigrati extracomunitari)	22
Agenzia romana per il Giubileo (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 5 – Offerta pubblica di acquisto e di scambio di azioni dell'INA da parte del gruppo Generali)	22
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 6 – Iniziative di cittadini per la lotta alla criminalità)	23
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 7 – Iniziative del Governo per la prevenzione e la repressione della criminalità)	23
Progetti di legge nn. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883-3952-4397-4416-4552	7	(Sezione 8 – Misure di contrasto della disoccupazione)	24
(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi all'articolo 4) .	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze e interrogazioni	25	(Sezione 6 – Organi competenti per i giudizi relativi a multe non pagate)	31
(Sezione 1 – Dismissione delle officine grandi riparazioni di San Nicola di Melfi e di Saline Joniche)	25	Disegno di legge S. 2274 (approvato dalla IX Commissione del Senato) n. 4860 ed abbi- nate proposte di legge nn. 948-2634-3963 .	32
(Sezione 2 – Opinioni espresse dal procura- tore generale presso la Corte d'appello di Trieste sulla minoranza slovena)	26	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	32
(Sezione 3 – Rimpatrio di detenuti extraco- munitari)	28	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	33
(Sezione 4 – Ispezioni ministeriali per veri- ficare la correttezza dell'operato della Pro- cura della Repubblica di Catania)	29	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	34
(Sezione 5 – Molestie sessuali in una scuola elementare in Irpinia)	30	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	35
		(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	36
		(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	39
		(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	40
		(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	41

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 settembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fassino, Giannotti, Gnaga, Li Calzi, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rebuffa, Rodeghiero, Romano Caratelli, Savarese, Schietroma, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fassino, Giannotti, Gnaga, Li Calzi, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rebuffa, Rodeghiero, Romano Caratelli, Savarese, Schietroma, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di diritto dei cittadini all'informazione politica durante le campagne elettorali e referendarie » (6354);

VOLONTÈ: « Norme in materia di cumulo dei trattamenti di quiescenza con assegni vitalizi » (6356);

CONTENTO e MANTOVANO: « Introduzione dell'articolo 58-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di esclusione dei condannati per alcune categorie di reati dall'accesso alle misure alternative alla detenzione » (6357);

ZACCHERA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di durata delle operazioni di voto » (6358);

FOTI: « Disposizioni a favore delle aziende agricole della provincia di Piacenza colpite dalla flavescenza dorata nell'anno 1999 » (6359);

BUTTI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riduzione dell'aliquota IRAP a favore dell'industria serica » (6360);

BUTTI: « Istituzione del marchio di garanzia del prodotto serico comasco » (6361);

BORGHEZIO: « Disposizioni per il contrasto alla criminalità e per garantire l'effettività della pena » (6362);

PECORELLA: « Modifiche agli articoli 57, 57-*bis*, 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6363);

BONO: « Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme sul processo amministrativo » (6364);

CASINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (6365);

TARADASH ed altri: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di trattamento previdenziale dei cittadini chiamati all'esercizio di funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali » (6366).

Saranno stampate distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 21 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ACIERNO e DI NARDO: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione, in materia di immunità dei componenti del Consiglio regionale » (6355).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e delle attività lavorative degli stranieri » (6259) *Parere delle*

Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VII Commissione (Cultura):

BICOCCHI ed altri: « Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione e norme in materia di autonomia e di parità scolastica » (4403) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

MAMMOLA ed altri: « Legge-quadro in materia di incendi boschivi » (6195) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

TARADASH ed altri: « Istituzione dell'anagrafe canina telematica » (6310) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MALENTACCHI: « Norme per la tutela delle aree agricole non coltivate nei centri urbani » (6268) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 6 luglio 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore dell'ufficio controllo atti del Ministero di grazia e giustizia concernente l'attività delle scuole di polizia penitenziaria.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 20 settembre 1999, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte su traffici marittimi e Mediterraneo approvato da quel consesso nella seduta del 16 settembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 15 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing (doc. XXXIX, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1998 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1982.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 20 settembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CENTO ed altri n. 9/4792/12, concernente la vigilanza e la tutela del parco nazionale dell'Asinara, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 settembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 22 luglio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione
dall'Agenzia romana per il Giubileo.**

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A., con lettera in data 13 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia stessa, riferita al periodo 1° gennaio-30 giugno 1999, comprensiva di un quadro generale delle attività svolte sino al 31 agosto 1999. (doc. CIX, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 settembre 1999, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento dello spettacolo, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, alla dottoressa Rossana RUMMO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552)

(A.C. 4 — sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 4**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo avere conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con par-

tiolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'università o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. 08. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

4. 07. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La formazione superiore non universitaria si distingue in:

a) professionalizzazione post-secondaria;

b) formazione post-secondaria.

2. La professionalizzazione post-secondaria si attua attraverso la frequenza di corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti territoriali in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

3. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. La formazione post-secondaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, degli articoli 183 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. 05. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Servizio regionale per l'istruzione).

1. Le regioni istituiscono il « servizio per la qualità dell'istruzione », con i seguenti compiti:

a) elaborare *standard* minimi di qualità e sistemi di valutazione;

b) orientare e monitorare l'attività formativa delle istituzioni in relazione agli *standard* medi e ai risultati raggiunti;

c) offrire collaborazione e consulenza nel campo della ricerca pedagogica e didattica anche in riferimento alle esperienze dei paesi esteri.

4. 06. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Esigenze ordinamentali).

1. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricula della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricula nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale

2. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

3. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

4. 01. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Criteri organizzativi).

1. Nell'organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

4. 02. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Natura del biennio e del triennio).

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

c) alla padronanza delle prime conoscenze per grandi aree di professionalità.

2. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

4. 03. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Piani di studio e orari).

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

2. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi di istruzione e di formazione individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

4. 04. Giovanardi, Follini.

(A.C. 4 — sezione 2)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge; individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali

da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano di cui al comma 1. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5****ART. 5.***Sopprimerlo.***5. 5. Lenti.***Sostituirlo con i seguenti:***ART. 5.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indi-

cati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli articoli 36 e 40;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

ART. 5-bis.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore ella presente legge sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

ART. 5-ter.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1050 miliardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire 350 miliardi per il 2001 e

lire 550 miliardi per il 2002, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva dei nuovi ordini scolastici e dell'istruzione professionale).

1. All'attuazione della presente legge, per la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione, si provvede, ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 287, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; per la parte di competenza delle regioni, mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai fini della riqualificazione del personale docente e della valorizzazione delle specifiche professionalità, nonché della loro eventuale riconversione, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Formazione e l'Aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'Agenzia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di Università ed ordini professionali e di una rappresentanza maggioritaria di organi governativi.

3. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, Istituti regionali per alla ricerca educativa.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, il comitato di settore per il comparto della scuola emana una direttiva ai fini della stipula di un contratto nazionale nelle materie riguardanti la condizione e l'organizzazione del lavoro del personale della scuola direttamente coinvolto nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei risultati e valorizzazione del personale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di Camera e Senato.

4. La verifica e la valutazione della produttività del sistema scolastico pubblico integrato sono funzione costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo

esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale di una agenzia esterna esperta nella materia.

5. Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e con i piani fissati per lo sviluppo del sistema educativo; introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico; raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio.

6. È valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del sistema scolastico da parte degli operatori. Detti risultati sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che fa capo alla singola unità operativa. Presso ogni unità operativa è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione e dell'azione educativa e didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale di verifica e di valutazione.

7. I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie, dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del percorso di studio e dell'inserimento professionale.

8. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa parte della comunità educativa e coopera direttamente all'espletamento delle attribuzioni proprie del sistema scolastico pubblico integrato e delle singole unità operative.

9. Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un ri-

lievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi di istruzione e di formazione, nella direzione del personale tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

10. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale.

11. All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministeri interessati.

12. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva del nuovo sistema dell'istruzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento per l'approvazione un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. Il piano di cui al comma 1 indica, tempi e modalità di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4.

3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al ter-

mine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 5. 25 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: anche ai fini dell'istituzione di periodi sabatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio.

0. 5. 25. 1 (ex 5. 4). De Murtas.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino a: Esso con le seguenti: il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in conformità al piano di cui al comma 1 *con le seguenti:* in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

5. 25. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: presenta al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la conferenza Stato - città e autonomie locali, presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte e provvede, altresì, all'adozione degli atti necessari al trasferimento alle regioni delle competenze in materia di istruzione scolastica e delle relative risorse.

5. 9. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: presenta al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la conferenza Stato-città e autonomie locali, presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

5. 10. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia *con la seguente:* approvazione.

5. 6. Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate.

5. 11. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: riconversione; *aggiungere le seguenti:* La graduale attuazione di tale progetto dovrà prevedere l'istituzione di periodi sabbatici che consentano a tutti gli insegnanti lo svolgimento delle attività legate agli obiettivi dell'aggiornamento, della formazione e della ricerca, anche in collegamento con l'università;

5. 4. De Murtas.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 59 del 1997, è istituita l'agenzia nazionale per la formazione e l'aggiornamento dei do-

centi (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al successivo comma 4, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'agenzia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di università ed ordini professionali e di una rappresentanza non maggioritaria di organi governativi.

1-ter. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al successivo comma 4 sono abrogate le norme relative all'istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, istituti regionali per la ricerca educativa.

5. 12. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge, evidenzia la comparazione tra oneri finanziari derivanti dallo stesso e quelli attualmente facenti carico al bilancio statale, in relazione al vigente ordinamento scolastico, per le medesime finalità. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate, per gli importi risultanti dalla citata comparazione, con modalità e criteri indicati nello stesso piano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove, invece, la comparazione rilevi oneri aggiuntivi, l'operatività di tale piano è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

5. 8. Voglino, Risari, Dalla Chiesa, Capitelli, Bracco, Acciarini, Dedoni, Vignali, Acierno, Castellani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge è soggetta ad un costante monitoraggio a mezzo di un sistema di supporto e di verifica dei processi e degli esiti, in rapporto agli obiettivi e agli *standard* definiti sia a livello nazionale, sia a livello dell'istituzione autonoma, mediante il ricorso all'agenzia nazionale per la valutazione. I risultati dell'attività di monitoraggio sono resi pubblici annualmente.

5. 13. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono possibili, su proposta delle autonomie scolastiche e locali, che provvederanno anche alla relativa copertura finanziaria, sperimentazioni di ordinamento che tengano conto dell'impianto generale contenuto nella riforma. Talisperimentazioni saranno monitorate dall'istituto nazionale per la valutazione.

5. 14. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, dopo le parole: dal Parlamento aggiungere le seguenti: mediante l'elaborazione di uno specifico documento.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di cui al comma 3.

5. 15. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo che sarà emanato previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

5. 16. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storage.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , sulla base delle norme sino alla fine del comma, con le seguenti: con l'emanazione di decreti-legge.

5. 7. Lenti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , sulla base delle norme sino alla fine del comma, con le seguenti: mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni di Camera e Senato.

5. 2. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: regolamenti da adottare aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 17. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 205 del Testo unico della pubblica istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 2, dopo le parole: « Ministro del tesoro » sono aggiunte le seguenti: « sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari

5. 18. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, vengono definiti i titoli di studio e di abilitazione necessari per l'insegnamento nei diversi ordini di scuola e nelle diverse classi sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni insegnante deve possedere la preparazione e le competenze specifiche

necessarie in funzione delle differenziate esigenze imposte dalle diverse età degli alunni;

b) per i primi quattro anni della scuola di base i titoli sono quelli attualmente previsti per l'insegnamento nella scuola elementare;

c) per gli ultimi due anni della scuola di base possono essere previsti profili professionali propri dei corsi precedenti o seguenti;

d) per il quinto anno della scuola di base possono essere previsti profili professionali propri dei corsi precedenti o seguenti;

e) nella scuola secondaria i titoli sono quelli attualmente previsti per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore.

Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di settore per il comparto della scuola emana una direttiva ai fini della stipula di un contratto nazionale nelle materie riguardanti la condizione e l'organizzazione del lavoro del personale della scuola direttamente coinvolto nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

5. 19. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 5, sostituire le parole da: in via prioritaria sino alla fine del comma con le seguenti: del diritto e della necessità dell'alunno a ricevere un insegnamento stabile e professionalmente qualificato.

5. 22. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole: in via prioritaria con la seguente: anche.

5. 20. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole da: delle richieste sino alla fine del comma con le seguenti: del luogo di residenza e, in subordine, dei titoli, delle professionalità e delle richieste di ciascuno.

5. 21. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO BRACCO 5. 24.

Aggiungere in fine le parole: adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di anni al comma 1.

0. 5. 24. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

5. 24. Bracco.

Alla rubrica, sostituire le parole: dei nuovi cicli con le seguenti: delle innovazioni.

5. 3. Giovanardi, Follini.

Alla rubrica, sostituire le parole: dei nuovi cicli con le seguenti: della riforma degli ordinamenti scolastici.

5. 23. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

EMENDAMENTO PRESENTATO
AL TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Legge quadro in materia di riordino dei sistemi di istruzione scolastica e professionale.

Tit. 1. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

(A.C. 4 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere nell'attuazione della presente legge un ampio numero di ore di insegnamento della lingua latina nell'indirizzo classico-umanistico e scientifico.

9/4/1. Melograni.

La Camera

rilevato che le norme dettate dal progetto di legge sul riordino dei cicli scolastici lasciano all'amministrazione ampi poteri discrezionali;

impegna il Governo

a garantire la tutela di quel grande patrimonio di capacità educativa e formativa costituito dal primo biennio.

9/4/2. Selva, Carlo Pace, Napoli, Aprea, Marotta, Melograni, Armani, Malgieri, Zaccheo, Palumbo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

la legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 21 attribuisce alle scuole autonomia finanziaria, organizzativa e didattica;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attuativo del sopra citato articolo 21, sarà completamente operante dal 1° settembre del 2000;

l'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto attribuisce l'autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche per la definizione e realizzazione dell'offerta formativa, raccordando e sintetizzando esigenze e potenzialità individuali con gli obiettivi nazionali del sistema d'istruzione, autonomia che si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione, istruzione adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti per garantire il loro successo formativo;

l'articolo 3 definisce la predisposizione del piano dell'offerta formativa in coerenza con le esigenze della realtà locale, come includente diverse opzioni metodologiche e tenendo conto delle proposte e dei pareri provenienti a vario titolo dai genitori;

l'articolo 4, commi 4 e 6, prevede la realizzazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con iniziative assunte dagli enti locali, e la facilitazione dei passaggi (uscita e rientri) tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

l'articolo 6 prevede l'esercizio dell'autonomia di ricerca anche attraverso l'integrazione con la formazione professionale;

l'articolo 7, commi 8 e 9, consente la stipula di accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività e progetti;

l'articolo 8, commi 2-6, consente di determinare il curriculum, valorizzando il pluralismo culturale e territoriale e tenendo conto delle effettive esigenze e delle attese delle famiglie, degli enti locali, dei contesti sociali, culturali ed economici, garantendo possibilità di opzione a studenti e famiglie;

l'articolo 11 promuove progetti per l'esplorazione delle possibili innovazioni legate anche all'integrazione tra sistemi formativi;

la legge n. 9 del 1999 istituisce l'obbligo scolastico fino a 15 anni e prevede all'articolo 4 iniziative di riorientamento anche verso la formazione professionale;

lo schema di decreto ministeriale per l'attuazione dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999 prevede sia nella scuola media che nel primo anno della secondaria iniziative volte a sostenere in vario modo la scelta consapevole anche verso il canale della formazione professionale;

la legge n. 144, all'articolo 68, istituisce l'obbligo formativo fino a 18 anni da adempiersi nella scuola, nella formazione professionale o nell'apprendistato e ipotizza passerelle tra i diversi percorsi di istruzione e formazione;

il testo unificato in esame, all'articolo 4, detta le disposizioni relative al ciclo secondario;

impegna il Governo

a garantire un effettivo raccordo tra l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, riconoscendo pari dignità ai diversi canali formativi e fornendo agli studenti e alle famiglie la possibilità di una scelta informata, ampia e rispondente alla pluralità dei bisogni;

a prevedere l'istituzione di un osservatorio costituito dai diversi soggetti interessati per monitorare l'andamento di quanto richiesto;

a fornire una relazione alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione di quanto indicato.

9/4/3. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

La Camera,

considerato che:

in merito alla riforma del sistema scolastico si è manifestato un ampio interesse che, nel corso di questa legislatura, ha sollecitato un forte impegno parlamentare concretizzatosi nella presentazione di numerosi disegni di legge, in audizioni presso la VII Commissione permanente (Cultura) della Camera delle diverse componenti che operano nel settore scolastico, in dibattiti e documenti, testimoniando l'importanza che il tema riveste sia nell'opinione pubblica che nei lavori parlamentari;

una riforma di tale portata inciderà considerevolmente nella impostazione culturale e nella preparazione alla competizione internazionale delle future generazioni;

su una riforma di questa portata è necessario ricercare il più ampio consenso di tutte le forze politiche rappresentative delle diverse espressioni e tradizioni culturali del nostro paese;

tale riforma riveste tutto il carattere di una riforma istituzionale e come tale deve essere attuata con la piena valorizzazione del Parlamento;

impegna il Governo

a dare attuazione alla riforma in esame con il rigoroso rispetto del ruolo delle Commissioni parlamentari competenti.

9/4/4. Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Tassone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Potere di vigilanza della Banca d'Italia su operazioni di concentrazione nel sistema creditizio)

CAMBURSANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le operazioni di aggregazione del sistema creditizio sono soggette al vaglio della Banca d'Italia;

al riguardo il Governatore intende apporre il suo veto alle offerte pubbliche di acquisto ritenute ostili —:

se tale orientamento della Banca d'Italia, desumibile anche dalle dichiarazioni rese dal Governatore nel corso dell'audizione presso le Commissioni finanze di Camera e Senato in seduta congiunta il 20 aprile 1999, non configuri, a suo avviso, un limite grave alla ristrutturazione del mondo bancario e un ostacolo oggettivo alla libera competitività e quali provvedimenti intenda assumere il Governo per consentire il superamento di una situazione che rischia di sclerotizzare il mercato creditizio, visto che consegna nelle mani di chi amministra le società oggetto di Opa un'arma assoluta per difendere il proprio potere. (3-04270)

(21 settembre 1999).

(Sezione 2 – Prospettive produttive e occupazionali della città e della provincia di Torino)

ORTOLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

1.200 posti di lavoro sono in pericolo in seguito al fallimento della O.P. Computer di Scarmagno;

1.000 posti di lavoro sono a rischio in seguito all'annuncio della chiusura, entro il 2001, dello stabilimento Ghisa della Teksid di Carmagnola;

1.000 lavoratori saranno in cassa integrazione, nei prossimi giorni, alla Pininfarina di Grugliasco;

350 posti di lavoro sono a rischio al Gruppo finanziario tessile;

profonde sono le preoccupazioni per le prospettive dello stabilimento Beloit di Pinerolo dove, finendo la cassa integrazione a novembre 1999, mancano scenari chiari da parte della proprietà americana;

questi sono alcuni elementi del quadro produttivo ed occupazionale con cui la città e la provincia di Torino affrontano l'autunno che sta iniziando;

nonostante il prossimo incontro a Palazzo Chigi per l'O.P. Computer, all'interrogante sembra che i fatti ora citati mettano a serio rischio le prospettive produttive ed occupazionali della più grande area industriale del nostro Paese —:

quali siano gli obiettivi della politica del Governo al fine di onorare gli impegni

presi con i lavoratori, le organizzazioni sindacali e gli amministratori di Torino e del Piemonte e garantire una prospettiva di rilancio dello sviluppo e dell'occupazione.
(3-04271)

(21 settembre 1999).

(Sezione 3 – Controllo della trasparenza dell'attività amministrativa degli enti locali)

TORTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ripetuti sono i casi di gravi irregolarità e violazioni riscontrate nel conferimento di appalti, consulenze, incarichi, eccetera, da parte degli enti locali;

si tratta di casi, rispetto ai quali l'opinione pubblica risulta fortemente allarmata (ultimo sconcertante episodio quello di Prato dove è stato coinvolto persino un campione olimpionico) —:

quali siano le valutazioni del Governo su tale fenomeno e come intenda intervenire, attraverso gli strumenti in suo possesso, affinché l'attività amministrativa degli enti locali sia improntata al più alto senso della correttezza, del rigore, della trasparenza.
(3-04272)

(21 settembre 1999).

(Sezione 4 – Revoca del permesso di soggiorno agli immigrati extracomunitari)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'emergenza criminalità si è venuta aggravando anche e soprattutto a causa della recrudescenza dei reati commessi dall'immigrazione extracomunitaria;

tali reati, contro la persona ed il patrimonio, risultano sempre più frequentemente ascrivibili a soggetti in possesso —

anche a causa delle più frequenti regolarizzazioni — di permessi di soggiorno e di carta di soggiorno —:

se il Governo non intenda urgentemente attuare norme volte a consentire al questore competente di revocare i permessi di soggiorno a coloro che, dopo un anno dal rilascio, non siano in grado di dimostrare di possedere fonti di sostentamento legittime e di revocare discrezionalmente il permesso e la carta di soggiorno agli immigrati extracomunitari che vengano condannati per reati gravi contro la persona e/o il patrimonio. (3-04273)

(21 settembre 1999).

(Sezione 5 – Offerta pubblica di acquisto e di scambio di azioni dell'INA da parte del gruppo Generali)

REPETTO, PICCOLO e PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo assicurativo Generali spa ha lanciato, nei giorni scorsi, un'Opas, le cui caratteristiche saranno successivamente precisate, per un ammontare complessivo di 23.800 miliardi, sull'Istituto nazionale assicurazioni (Ina), società assicurativa che nel 1998 ha raccolto premi per complessivi diecimila miliardi;

la società proponente l'Opas, anche al fine di evitare ogni eventuale ipotesi di preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, ha inteso ribadire il proprio disinteresse per il pacchetto azionario detenuto dall'Ina, riguardante il controllo del Banco di Napoli ed una quota della Bnl, dichiarando la propria disponibilità alla cessione di tali proprietà in sede di Opas;

il gruppo bancario San Paolo-Imi, che si stava apprestando ad una acquisizione « consensuale » del sopracitato istituto assicurativo, ha preannunciato una contro-offerta al fine di salvaguardare il progetto di integrazione ipotizzato;

sostanzialmente si stanno delineando due proposte di acquisizione, ispirate a diversi scenari strategici, potendosi definire la prima (Generali) come una razionalizzazione del sistema mirante ad un rafforzamento e ad una espansione nell'ambito del solo comparto assicurativo, mentre la seconda (San Paolo-Imi) intenderebbe pervenire ad una più stretta integrazione tra due mondi (credito ed assicurazioni) al fine di ottenere una sinergica produzione di prodotti finanziari da immettere sui mercati;

i settori interessati dall'operazione finanziaria risultano fortemente determinanti per lo sviluppo dell'economia del Paese e gli assetti societari che si andranno a configurare non potranno risultare neutrali rispetto alle trasformazioni ed alle esigenze dell'apparato produttivo —:

quale sia la valutazione del Governo in merito all'Opas lanciata dalla società triestina e, considerato quanto sopra esposto, se lo stesso non ritenga esprimere, con sollecitudine, pur nel rispetto delle regole e dell'autonomia del mercato, alcune linee di indirizzo strategico entro le quali le controparti potranno essere chiamate a confrontarsi e ad operare le proprie scelte, in coerenza e compatibilità con gli obiettivi di politica economica e di interesse nazionale. (3-04274)

(21 settembre 1999).

(Sezione 6 — Iniziative di cittadini per la lotta alla criminalità)

SELVA, ARMAROLI e PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i promotori di un comitato veneziano denominato «Cittadini non distratti» hanno consegnato lunedì 20 settembre 1999 al sindaco Cacciari, presente uno degli interroganti, un elenco con alcune decine di nomi e cognomi di persone,

prevalentemente di provenienza extracomunitaria, che sono dedite, secondo il comitato ad attività criminali —:

quale sia la valutazione che il Governo dà al passo compiuto dal comitato presso il sindaco di Venezia e, più in generale, se non ritenga, sull'esempio della collaborazione di questi coraggiosi cittadini, di invitare i sindaci di tutta Italia a promuovere iniziative di questo genere atte a creare le condizioni che favoriscono in concreto la lotta alla criminalità, e nel contempo difendendo quanti si espongono in prima persona per la sicurezza dei loro concittadini. (3-04275)

(21 settembre 1999).

(Sezione 7 — Iniziative del Governo per la prevenzione e la repressione della criminalità)

GIARDIELLO, GUERRA, LEONI, PETRELLA, SIOLA, CENNAMO, VOZZA, SINISCALCHI, NAPPI e JANNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 16 settembre 1999, in pieno centro urbano di Acerra (Napoli), nelle vicinanze di due plessi scolastici, una ragazza, Laura Castaldo, di appena 16 anni, uscita solo per fare delle compere, senza capire perché, crollava in terra, colpita da un proiettile vagante;

episodi di tale violenza, quali quelli ulteriori di Barra, Nola e Bacoli e di altri comuni della provincia di Napoli, si verificano con molta frequenza e destano sempre più insicurezza nei cittadini e negli operatori economici che vivono in queste località —:

quali iniziative e misure siano state adottate e si intendano adottare per prevenire e reprimere queste azioni criminose, garantendo il diritto alla sicurezza dei cittadini. (3-04276)

(21 settembre 1999).

(Sezione 8 - Misure di contrasto della disoccupazione)

SBARBATI, MAZZOCCHIN, NEGRI e MARONGIU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha assunto tra le priorità il problema dell'occupazione;

la lotta contro la disoccupazione giovanile per prevenire e arginare la disoccupazione di lunga durata costituisce una condizione essenziale per battere la disoccupazione generale;

la drammatica situazione del nostro Paese, specie nel sud, impone urgenti misure che consentano di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e nel « sociale », in particolare nelle nuove attività collegate a quei bisogni non ancora soddisfatti dal mercato;

appare necessario altresì un atteggiamento più benevolo del Governo che faciliti l'avvio e la gestione delle nuove imprese, poiché la crescita delle piccole e medie imprese è sempre più essenziale per la creazione di nuovi posti di lavoro e per le possibilità di formazione dei giovani;

sempre più urgente sembra il rovesciamento della tendenza all'appesantimento della fiscalità e dei prelievi obbligatori sul lavoro, senza mettere in discussione tuttavia il risanamento della finanza pubblica —:

quali decisioni il Governo intenda assumere per passare da misure passive a misure attive per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati al fine di garantirne l'effettiva integrazione nel mercato del lavoro. (3-04277)

(21 settembre 1999).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Dismissione delle officine grandi riparazioni di San Nicola di Melfi e di Saline Joniche)

A) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

lo stabilimento Officina grandi riparazioni di San Nicola di Melfi che impiega attualmente circa 200 unità lavorative, pur essendo a tutt'oggi l'impianto tecnologicamente più avanzato dei 13 presenti su tutto il territorio nazionale, risulta paradossalmente penalizzato dal mancato invio di lavoro;

la dirigenza della direzione fiorentina Asa materiale rotabile e trazione, nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali, continua inspiegabilmente a ritenere improduttivo lo stabilimento lucano esternalizzando il lavoro delle officine a vantaggio dell'industria privata del settore dietro l'alibi del minor costo sulle operazioni di riparazione;

la Officina grandi riparazioni di Melfi continua ad essere mantenuta senza carichi di lavoro sufficienti a rendere redditizia la produzione e, nel momento in cui le commesse si sono riversate nell'impianto potentino con regolarità nel corso della prima parte del 1998, vi sono stati altri problemi concernenti il materiale di ricambio, che hanno penalizzato l'operato delle maestranze dello stabilimento;

il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato si accinge a varare un piano di impresa che contiene al suo interno la previsione della dismissione degli impianti di Melfi e di Saline Joniche (Reggio Calabria) i quali sono gli ultimi due impianti in ordine cronologico ad essere stati realizzati dalle Ferrovie dello Stato —:

quali siano i motivi per i quali la direzione fiorentina Asa ritenga antieconomico lo stabilimento di Melfi, vista l'incongruenza delle motivazioni finora addotte e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per salvaguardare, nel complesso, gli impianti Grandi Riparazioni, soprattutto per le professionalità e per i livelli occupazionali.

(2-01675) « Molinari, Boccia, Pittella, Domenico Izzo, Sica, Casinelli ».

(3 marzo 1999).

PAGLIUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le recenti voci che confermerebbero la dismissione dello stabilimento Officina grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato a Melfi hanno alimentato tra i lavoratori e le loro famiglie un forte stato di agitazione per il timore di perdere il posto di lavoro;

è emersa, nella riunione del 10 febbraio scorso, tra il dirigente locale dell'impianto dell'Officina grandi riparazioni ferroviarie di San Nicola di Melfi e le organizzazioni sindacali, la volontà di riduzione delle commesse di lavoro tale da

mettere a rischio la tenuta produttiva dello stabilimento e dell'attuale forza di lavoro impiegata, pari a circa 200 unità;

l'impianto situato nella città di Melfi che, tra l'altro, è quello tecnologicamente più avanzato dei 13 presenti sul territorio nazionale, è paradossalmente penalizzato dalla riduzione del lavoro e da una politica dell'azienda che, di fatto, ha determinato la diminuzione della già critica produzione;

la politica della società, in questi ultimi tempi, ha demandato all'esterno il lavoro della propria officina, nonostante gli accordi sindacali prevedessero il contrario, avvantaggiando l'industria privata del settore che ha fatto valere il miraggio di costi di riparazione inferiori a quelli delle officine interne;

è quindi evidente che la politica dell'azienda sta sacrificando circa 200 posti di lavoro nella nuova logica che tende a giustificarsi con l'insufficiente produttività non intraprendendo, per contro, nessuna nuova soluzione organizzativa atta a rendere più efficiente la produzione;

le percentuali della disoccupazione nella regione Basilicata sono al 30 per cento e lo stabilimento predetto è ridotto al declino produttivo per una politica aziendale che vede nell'Ogr di Melfi non una risorsa da valorizzare ma, al contrario, una realtà lavorativa da dismettere —:

quali iniziative intenda adottare per rivedere la politica aziendale delle Ferrovie dello Stato s.p.a. rispetto allo stabilimento di Melfi che occupa attualmente 300 unità in due siti produttivi;

quali siano le reali ragioni di questa politica che penalizza un'azienda che è tra le più tecnologicamente avanzate del settore;

quali misure intenda adottare per impedire il licenziamento dei lavoratori dell'Ogr visto che il Governo annuncia provvedimenti per favorire l'occupazione ma, invece, in realtà persegue una politica pe-

nalizzante per le realtà produttive del sud-Italia. (3-04250)

(16 settembre 1999).

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha avviato la costituzione di società per azioni alle quali affidare le lavorazioni del materiale rotabile, carri e vetture, tutte lavorazioni che sino ad oggi gravano sulle Grandi officine di riparazione ferroviarie (Ogr) di Saline Joniche (Reggio Calabria);

con questa decisione viene automaticamente sancita la chiusura delle Ogr con grave pregiudizio per le 109 unità lavorative attuali utilizzate in produzione —:

quali interventi intenda attuare al fine di contrastare le scelte delle Ferrovie dello Stato che provocherebbero ulteriori e rilevanti danni ai livelli, occupazionali della Calabria. (3-04280)

(21 settembre 1999).

(Sezione 2 - Opinioni espresse dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste sulla minoranza slovena)

B) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

lunedì 11 gennaio 1999 presso tutte le Corti d'appello italiane si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, aperta dalla relazione del procuratore generale della Repubblica presso ciascuna Corte d'appello;

con una singolare iniziativa, che forse non ha precedenti, con tre giorni di anticipo, venerdì 8 gennaio 1999, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha preventiva-

mente reso noto agli organi di informazione locali il testo della relazione che avrebbe letto nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del successivo lunedì 11 gennaio 1999;

il quotidiano triestino *Il Piccolo* di sabato 9 gennaio 1999 ha, conseguentemente, anticipato una parte di tale relazione, dedicata criticamente alla tutela della minoranza linguistica slovena, con un articolo che fedelmente riporta tale parte sotto il titolo: « Insidie nella legge per gli sloveni. Elio Pasquariello mette in guardia sulla necessità di diversi livelli di tutela »;

l'articolo de *Il Piccolo*, fa riferimento, in particolare, alla seguente parte della relazione:

« Un problema che interessa particolarmente questa regione è quello della minoranza linguistica slovena.

La materia è attualmente disciplinata, com'è noto, dal Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, la cui applicazione, tuttavia, ha dato luogo a notevoli incertezze, particolarmente per la previsione che solo le sentenze, e non tutti i provvedimenti giurisdizionali, siano accompagnate da una traduzione nella lingua minoritaria e quella che i cittadini di lingua slovena abbiano il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie, senza che sia precisato nei confronti di quali livelli di autorità ed in quali circostanze questo diritto possa essere esercito.

Inoltre l'articolo 109 del codice di procedura penale prevede la traduzione dei soli atti del procedimento indirizzati al cittadino alloggio e non anche di quelli della cui esistenza costui debba essere obbligatoriamente informato ed al cui contenuto, pertanto, per legge si presume interessato, come ad esempio la richiesta di archiviazione da notificare alla persona offesa »;

« Si deve aggiungere — continua la relazione — che la situazione di fatto è abbastanza disomogenea, poiché ad esempio nella provincia di Trieste (nella quale il problema è maggiormente avvertito) i

cittadini di lingua slovena sono una minoranza nel capoluogo, mentre non lo sono affatto negli altri comuni (Muggia, San Dorligo, Sgonico, Monrupino, Duino), di talché una tutela che appare ragionevole e necessaria in questi comuni minori può apparire eccessiva nella città di Trieste. Si pensi alla pretesa dei consiglieri comunali di esprimersi nella propria lingua nelle sedute del Consiglio, pretesa che appare legittima nei comuni minori, mentre in quello di Trieste può apparire speciosa e provocatoria »;

« È in discussione — prosegue la relazione — una legge che regolerà, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela delle minoranze linguistiche. Per quanto riguarda in particolare la minoranza slovena, è all'esame della Commissione Affari Costituzionali una proposta di legge, che reca il nome del relatore Maselli, recante: "norme a tutela della minoranza slovena nel Friuli-veneziana Giulia" »;

« C'è da augurarsi — continua la relazione — da un canto che non sorgano problemi di concorso di norme (si ricordi che, oltre al suddetto trattato, è in vigore anche una legge regionale per la tutela della "lingua" friulana) e dall'altro che il legislatore sappia distinguere tra la lingua come attributo di identità (cognomi, toponomastica, eccetera) e veicolo di cultura (scuola, editoria, teatro, eccetera), e la lingua come mero strumento di comunicazione: manifestazioni meritevoli di livelli diversi di tutela »;

mentre la prima parte delle considerazioni critiche del dottor Elio Pasquariello, procuratore generale di Trieste, riguardano comunque problemi attinenti a provvedimenti e procedimenti giurisdizionali, non c'è dubbio che la seconda parte riguardi problemi politici e istituzionali, relativi alla tutela della minoranza linguistica slovena, del tutto estranei ad aspetti di carattere giudiziario e all'amministrazione della giustizia —

quale sia il giudizio del Ministro interrogato sul comportamento (anticipazione della relazione agli organi di informa-

zione) e soprattutto sul merito delle dichiarazioni sopra riportate del procuratore generale della Repubblica di Trieste;

quali iniziative intenda assumere il Ministro di grazia e giustizia rispetto a questo episodio di esplicita interferenza, in una occasione pubblica e istituzionale, del procuratore generale di Trieste nei confronti della attività legislativa del Parlamento, tanto più in una materia di rilevanza costituzionale quale la tutela di una minoranza linguistica, nel caso specifico quella slovena.

(2-01542) « Boato ».

(14 gennaio 1999).

CAVERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore generale di Trieste, nel corso della relazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario dell'11 gennaio 1999, ha dedicato un capitolo intero alle problematiche della minoranza slovena;

a parte alcuni errori nei riferimenti citati, quel che appare sconcertante è l'invasione di campo sul terreno del Parlamento per quel che riguarda la legge di tutela della minoranza slovena;

l'utilizzo di aggettivi come « eccessiva », « speciosa e provocatoria » e il tono complessivo dell'ultima parte di questo capitolo della relazione stupiscono e preoccupano, pensando alla delicatezza della questione e all'equilibrio necessario —:

non è in discussione la libertà di espressione di ciascuno, ma la necessità che ogni potere dello Stato si occupi di quanto lo concerne, specie in occasioni ufficiali, quali valutazioni dia il Ministro interrogato sull'episodio. (3-04266)

(21 settembre 1999).

(ex 4-21591 del 14 gennaio 1999).

(Sezione 3 - Rimpatrio di detenuti extracomunitari)

C) Interrogazione:

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Dariusz Zietek ha dichiarato che il 2 febbraio 1996 è stato arrestato con sei altri polacchi a Bergamo con l'accusa di contrabbando di sostanze stupefacenti; il tribunale di Tolmezzo lo ha condannato a 7 anni di reclusione; in data 5 febbraio la Corte di cassazione a Roma ha mantenuto in forza la sentenza che nel presente momento è cosiddetta definitiva;

in data 6 marzo 1998 è stata abrogata la legge del 28 febbraio 1990 che dà la possibilità di ritornare al paese di provenienza nel caso in cui alla fine della pena manchino meno di tre anni; il nuovo diritto all'espulsione, del quale possono approfittare solo gli stranieri che avevano passato la frontiera italiana nel modo illegale, gli ha tolto la possibilità e soprattutto la speranza di tornare a casa; è stato inoltre modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale che dà la possibilità di « variare » gli ultimi tre anni di pena;

pur troppo in Italia il Dariusz non conosce alcuno, non ha famiglia, né conoscenze, grazie alle quali godere del diritto della semi-libertà o degli altri diritti dei quali possono godere i detenuti italiani; ma anche se trovasse un lavoro o un appoggio il giudice spesso rifiuta la concessione di tali misure, perché lo straniero può scappare;

vien da domandarsi il perché di questa ipocrisia, se la legge è uguale per tutti e se i diritti sono uguali per tutti;

due polacchi, Krzysztof Dampc e Sławomir Depczynski, condannati insieme a lui per lo stesso reato, sono già tornati in Polonia, espulsi nel 1998 —:

quali siano le valutazioni di questa come di altre analoghe vicende che aggravano la già complessa e difficile condizione

del sistema penitenziario e, in quest'ambito, la peculiare condizione dei detenuti extracomunitari;

quali iniziative il Governo intenda assumere anche sul piano normativo in merito ai problemi sollevati dal signor Zietek. (3-03870)

(27 maggio 1999).

(Sezione 4 - Ispesioni ministeriali per verificare la correttezza dell'operato della Procura della Repubblica di Catania)

D) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare regionale antimafia siciliana, in seguito ad un'inchiesta sull'Istituto autonomo case popolari di Catania e sulla gestione commissariale da parte dell'ingegner Alessandro Tusa, ha proposto, nella relazione conclusiva del 20 marzo 1996, « l'emanazione urgente di una legge a forte contenuto innovativo, che preveda lo scioglimento degli Istituti autonomi case popolari » con l'obiettivo di « limitare il danno erariale e di non far dilatare ulteriormente il deficit pubblico », in considerazione di una gestione definita « clientelare ed affaristica dell'istituto catanese;

la relazione dell'antimafia, preceduta da reiterate denunce sindacali, pur contenendo delle *notitiae criminis*, non ha avuto riscontro presso la procura della Repubblica di Catania;

già il 7 aprile 1995, l'allora direttore generale dell'istituto, l'avvocato Francesco Messineo, ha presentato al Ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e alle procure competenti per territorio, un dettagliato esposto contenente l'elencazione di gravi fatti nella gestione condotta dal commissario straordinario, l'ingegner Tusa, sin dall'epoca del suo insediamento;

il direttore segnalava nell'esposto « favoritismi » nell'assegnazione di incarichi professionali e « l'istituzione dell'anomalo incarico di "sovrintendente", che di fatto vanificava il ruolo della dirigenza », assegnato ad un funzionario, indagato e poi rinviato a giudizio per truffa ai danni dello stesso ente;

la procura di Catania ha concluso l'indagine con una richiesta di archiviazione, rinviando a giudizio l'avvocato Messineo per calunnia;

a seguito di successivi esposti del Messineo, la stessa procura di Catania ha archiviato le denunce in essi contenute contro un altro commissario dello Iacp, il dottor Valerio Infantino, in merito alla realizzazione di vari programmi edilizi, tra cui l'appalto del progetto denominato il « Tavoliere », che contenevano gravi anomalie nell'aggiudicazione dei relativi contratti, in relazione alle quali la procura di Palermo ha invece arrestato, lo scorso dicembre, lo stesso Infantino, anche in seguito alle dichiarazioni del pentito Angelo Siino;

le procure di Messina e di Reggio Calabria hanno avviato varie inchieste nei confronti di alcuni magistrati catanesi, per l'azione da essi svolta a seguito delle denunce presentate dall'avvocato Messineo e da alcune organizzazioni sindacali, riguardanti la gestione commissariale del Tusa e dell'Infantino, ed in relazione a ritorsioni operate da magistrati catanesi in danno dell'avvocato Messineo per aver questi segnalato al Consiglio superiore della magistratura e ad altri organi competenti le anomalie della loro condotta, tali da far presumere l'esistenza di « aree protette » presso il palazzo di giustizia di Catania;

il 14 febbraio 1996, nel corso della precedente legislatura, i deputati Strik Lievers, Vigevano, Calderisi, Taradash, Vito, hanno presentato l'interrogazione 4-18792 su « tali anomalie nei comportamenti della procura della Repubblica presso il tribunale di Catania » che, « ove venissero dimostrate e confermate con approfondite

indagini, costituirebbero prova dell'esistenza di "aree protette" al palazzo di giustizia »;

nella citata interrogazione si faceva riferimento al « fatto che il commissario dell'Iacp di Catania ha pubblicamente affermato di aver ricevuto "elogi" e persino "aiuto istituzionale" da autorità tra cui le procure della Repubblica e della Corte dei conti » (*La Sicilia*, 6 settembre 1995), considerando che « non appartiene alla funzione degli organi giudiziari l'elargizione di elogi e aiuti, tanto meno nei confronti di soggetti sottoposti alle loro indagini per presunte responsabilità penali ed erariali » —:

quali iniziative di competenza intenda adottare o abbia già adottato per verificare la correttezza istituzionale dei comportamenti e delle scelte operate dalla procura della Repubblica di Catania, considerando anche i provvedimenti adottati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo nel dicembre 1997 conseguenti all'inerzia della procura di Catania nel perseguire il commissario Infantino, poi indagato ed arrestato per associazione mafiosa dalla magistratura di Palermo;

quali misure intenda adottare al fine di accertare l'esistenza di eventuali « aree protette » nel palazzo di giustizia di Catania, attraverso un'ispezione ministeriale, anche allo scopo di individuare conseguentemente i soggetti responsabili e di comminare le sanzioni relative. (3-02776)

(14 settembre 1998).

(Sezione 5 - Molestie sessuali in una scuola elementare in Irpinia)

E) Interrogazione:

DE SIMONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *La Repubblica* del 21 gennaio 1999, a pagina 12, è pubblicata la lettera di una mamma che informa che sua

figlia, quando frequentava la seconda elementare, era vittima di molestie sessuali da parte del suo maestro;

nei giorni successivi la mamma apprendeva che non era solo la sua bambina a subire tali molestie, ma anche altre alunne;

le mamme hanno denunciato i fatti alla direttrice didattica e un ispettore scolastico si è recato a scuola nei giorni 5, 7 e 12 aprile 1997;

non riuscendo a risolvere il problema dodici madri hanno presentato denuncia ai carabinieri;

dopo lo svolgimento dell'incidente probatorio e di un'udienza preliminare nell'ottobre 1997, tutto si è fermato presso la procura del tribunale di Ariano Irpino (Avellino), malgrado le alunne abbiano confermato le accuse al giudice per le indagini preliminari;

nella lettera al giornale si parla di un clima di omertà, si afferma che il maestro sarebbe « imparentato » con persone che godono di prestigio politico, si denuncia servilismo e ipocrisia; infine, la madre si domanda come è possibile non comprendere che, se gli episodi non fossero veri, gente semplice come loro non avrebbe esposto le proprie figlie per un caso così delicato;

la difesa del maestro ha richiesto un secondo incidente probatorio durante il quale sono stati interrogati altri bambini, alcuni dei quali hanno confermato le stesse accuse —:

se il Governo intenda assumere tutte le iniziative volte ad accertare le cause dei ritardi con cui procede l'indagine citata, anche mediante ispezione dei ministeri competenti, al fine di accelerare al massimo i tempi della definizione giudiziaria e del totale chiarimento di una vicenda tanto amara e dolorosa. (3-03292)

(22 gennaio 1999).

(Sezione 6 - Organi competenti per i giudizi relativi a multe non pagate)

F) Interrogazione:

BALLAMAN e RODEGHIERO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa vigente, quando una contravvenzione non viene pagata dal soggetto sanzionato entro sessanta giorni dalla sua irrogazione, si apre una nuova fase della procedura;

l'ente impositore (la prefettura se la multa è stata irrogata dalla polizia, il comune se la multa è stata irrogata dalla polizia municipale) forma i cosiddetti ruoli di riscossione e dà incarico ai concessionari di procedere con le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora;

è accaduto che il ruolo sia stato formato in ritardo (rispetto ai termini previsti per legge) dall'amministrazione competente;

originariamente i ricorsi venivano proposti dal pretore ritenuto competente *ex lege* n. 689 del 1981;

molti pretori hanno dichiarato la propria incompetenza o il proprio difetto di

giurisdizione, dichiarando di potersi occupare soltanto dell'invalidità della contravvenzione e non di atti successivi ad essa come l'iscrizione al ruolo;

a questo punto sono stati presentati ricorsi avanti le commissioni tributarie visto che il vizio della tardività dell'iscrizione a ruolo risulta evidente dalla cartella esattoriale;

anche le commissioni tributarie, però, hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione perché i ricorsi riguardano materia di codice stradale e non di tasse o imposte;

hanno dato esito negativo anche cause instaurate davanti al giudice di pace;

la direzione regionale delle entrate ha ritenuto di non poter intervenire se non in sede di pignoramento —:

quale sia a questo punto l'organo preposto a tale giudizio;

quale tutela abbia il cittadino di fronte ad un tale evidente abuso;

come si possa essere arrivati ad una così evidente situazione di violazione dell'articolo 24 della Costituzione. (3-03671)

(6 aprile 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2274 — NUOVO ORDINAMENTO DEI
 CONSORZI AGRARI (APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE
 DEL SENATO) 4860 ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
 POLI BORTONE ED ALTRI; FERRARI ED ALTRI; SCARPA
 BONAZZA BUORA ED ALTRI (948-2634-3963)**

(A.C. 4860 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
 IDENTICO A QUELLO APPROVATO DA
 SENATO

CAPO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO
 DEI CONSORZI AGRARI

ART. 1.

*(Natura giuridica ed abrogazione
 di norme).*

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

EMENDAMENTI PRESENTATI
 ALL'ARTICOLO 1

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limi-

tata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

2. La Federconsorzi è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata la concessione di azienda o di ramo di azienda.

4. I crediti derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari, alla data di entrata in vigore della presente legge sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di spese e interessi, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari di credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica, è affidata ad una Commissione di 15 membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, e comunque estranei alla pubblica amministrazione su di essi vigilante, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 500 miliardi per il 1999 e 500 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, alla unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, per un importo non superiore a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000, l'accantonamento relativo al Ministero per le Politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11.

- 1. 1.** *(nuova formulazione)* Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I consorzi agrari sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro V, titolo V, capo V del codice civile e sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

- 1. 2.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, dopo le parole: degli articoli 2514 e seguenti del codice civile aggiungere le seguenti: ovvero sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro V, titolo V, capo V del codice civile e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

- 1. 3.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

(A.C. 4860 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Scopi).

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2**

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 2.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di valutare la rispondenza dell'attività dei consorzi agrari alle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero per le politiche agricole una

Commissione consultiva costituita da 20 membri, scelti tra le persone esterne alla pubblica amministrazione e con provata esperienza e competenza in materia agricola, nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tale Commissione spetta un compenso pari a quello di un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. 3. (nuova formulazione) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 4860 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 3**

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. - 1. L'uso della denominazione di consorzio agrario seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti idonee garanzie a motivato giudizio di apposite commissioni, una per regione e provincia autonoma, composte, ciascuna, da sette membri, di cui cinque di nomina della regione o provincia autonoma e due di nomina da parte del Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tali Commissioni spetta un compenso pari a quello di un insegnante di istituto scolastico superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 1. (nuova formulazione) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da cooperative fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1.

3. 4. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. A tutela dell'esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministro per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di 15 miliardi.

3. Alla distribuzione, tra i singoli consorzi agrari, del contributo di cui al comma 1-bis provvede una commissione di sette membri, esterni ai ruoli della pubblica amministrazione e nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione spetta un compenso pari a quello assegnato ad un insegnante di un istituto scolastico superiore.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato complessivamente in lire 15.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 2. *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A tutela dell'esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei consorzi agrari sul territo-

rio in cui operano, il Ministro per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di 100 milioni di lire per ciascun consorzio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 3. *(nuova formulazione)* Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di Consorzio agrario.

3. 5. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

(A.C. 4860 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Vigilanza).

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Al comma 2, sopprimere le parole: Ministero per le politiche agricole di concerto con il.

4. 1. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato di vigilanza costituito da tanti membri quanti sono i consorzi agrari. I membri sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e sono scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione, con provata esperienza in materia agricola; il compenso spettante ai membri del Comitato è pari a quello assegnato ad un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

4. 2. *(nuova formulazione)* Dozzo, Anghinoni, Vascon.

(A.C. 4860 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni particolari).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa

regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 e successivo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 10.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Federconsorzi è posta in liquidazione a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

- 5. 1.** Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655.

- 5. 11.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: dieci.

- 5. 2.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: revoca l'autorizzazione con le seguenti: può revocare l'autorizzazione.

- 5. 12.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentata ed.

5. 3. Vascon Anghinoni, Dozzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o di società cooperativa agricola operanti con la seguente: operante.

5. 13. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o di società cooperativa agricola con le seguenti: o di società operante nel settore agricolo.

5. 14. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comporti una riduzione dei debiti, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 55, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il concordato fallimentare o preventivo.

5. 15. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Sopprimere il comma 5.

5. 4. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 5, sostituire le parole da: indipendentemente dai periodi *fino alla fine del comma con le seguenti:* purché non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

5. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la destinazione degli utili a riserva indivisibile è disposta con delibera del commissario liquidatore. A tale riserva si applica la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

5. 7. Ferrari.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. 9. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. I consorzi agrari che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere accesso ad un contributo al loro capitale sociale. Detto contributo, per un importo annuo complessivo non superiore a dieci miliardi di lire, è concesso dal Ministero per le politiche agricole. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

5. 6. (nuova formulazione) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Nel caso di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la destinazione degli utili, conseguenza del risultato dell'esercizio provvisorio, a riserva indivisibile è disposta con delibera del commissario liquidatore. A tale riserva si applica la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

5. 8. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(A.C. 4860 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Diritto di prelazione).

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 6. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cooperative agricole aggiungere le seguenti: che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli.

6. 7. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le società cooperative agricole aggiungere le seguenti: costituite e.

6. 5. La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: operanti con le seguenti: con sede.

6. 2. Ferrari.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: operanti con la seguente: costituite.

6. 3. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da almeno tre anni.

- 6. 8.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In favore dei consorzi che esercitano il diritto di prelazione di cui al comma 1 è previsto per gli anni 1998, 1999 e 2000 uno stanziamento complessivo annuo di lire 10 miliardi. L'individuazione dei consorzi beneficiari e la distribuzione dei suddetti contributi è determinata, con propri decreti, dal Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

- 6. 1.** *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Tutti gli atti che comportino trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni del presente articolo, sono esenti da tasse e da imposte e gli oneri dei notai per gli atti suindicati sono ridotti della metà.

- 6. 4.** Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(A.C. 4860 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio).

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7**

ART. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1998, n. 42, nella determinazione del reddito di impresa, relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, si considera il valore del patrimonio all'inizio del procedimento anche se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

- 7. 2.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la valutazione dei programmi di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2000, è istituita presso il Ministero per le politiche agricole una apposita commissione, costituita da 5 membri, scelti anche tra persone esterne alla pubblica amministrazione. I membri sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole e ai medesimi spetta un compenso pari a quello di un insegnante di un istituto scolastico superiore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

7. 1. (nuova formulazione) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

(A.C. 4860 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE
DI OSSERVATORIO NAZIONALE

ART. 8.

(Gestioni di ammasso).

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializ-

zazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'AR-

TICOLO 8

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. I crediti derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultino effettivamente titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali spese e interessi, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica, è affidata ad un'apposita commissione, costituita da 5 membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e comunque estranei sia ai consorzi, sia alle amministrazioni su di essi vigilanti. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dal funzionamento della commissione di cui al presente comma, valutato in lire 300 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

8. 1. *(nuova formulazione)* Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione semestrale.

8. 10. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, dopo le parole: decreti medesimi, aggiungere le seguenti: calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto con capitalizzazione semestrale,.

8. 8. Ferrari.

Al comma 1 sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1997 con le seguenti: al saldo.

8. 12. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 1, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1998.

8. 9. Ferrari.

Al comma 1, sopprimere le parole: mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole da: e a lire 200 miliardi per il 2000 fino alla fine del comma;

sopprimere i commi 3 e 4.

8. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948/49, 1954/55 e 1961/62. La determinazione degli importi dovuti è effettuata previo parere di una apposita commissione nominata dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

- 8. 13.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica, è affidata ad un'apposita Commissione, costituita da cinque membri scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e comunque estranei sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 300 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

- 8. 3.** *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 2, sostituire le parole: ad emettere con le seguenti: a liquidare.

- 8. 4.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sostituire le parole: determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a con la seguente: di.

- 8. 14.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 2, sostituire le parole: per il 1998, a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000 con le seguenti: per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 1998, in lire 60 miliardi per l'anno 1999 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2000 con le seguenti: per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001.

- 8. 18.** La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: a lire 440 miliardi per il 1999 e a lire 200 miliardi per il 2000.

- 8. 5.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e a lire 200 miliardi per il 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

- 8. 6.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: titoli di Stato fino alla fine del comma.

8. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini fiscali le eventuali sopravvenienze attive, che derivino ai consorzi agrari dall'applicazione del presente articolo, sono determinate al momento della scadenza dei titoli di Stato assegnati ai consorzi agrari e contabilizzate secondo la disposizione di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. 11. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: I giudizi pendenti aggiungere le seguenti: non ancora definiti.

8. 15. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: accettazione.

8. 16. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 17. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Piva, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell'Utri, Giudice, Collavini.